

Azzerata la quota capitale dei mutui 2020 per comuni, province e città metropolitane

La novità dell'accordo ABI/ANCI/UPI

Al via i criteri per la sospensione di 12 mesi della rata capitale dei mutui degli enti locali in scadenza nel 2020, con termine del 15 maggio per la domanda. Con l'accordo siglato il 6 aprile 2020 fra Abi e Anci ed Upi, sono stati fissati i criteri per allentare la spesa degli enti locali e la liquidità utile a sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19. L'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 ha infatti determinato un impegno finanziario straordinario degli enti locali per realizzare le misure necessarie al sostegno di famiglie e imprese.

I soggetti

Possono richiedere la sospensione gli enti Locali, cioè comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane ecc.

Non sono tuttavia comprese le amministrazioni che al momento di presentazione della domanda sono sottoposte a procedure di scioglimento in seguito a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Sono inoltre esclusi, gli enti morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 261 del TUEL) deliberato, al momento della presentazione della domanda.

La procedura

L'accordo consente alle **banche aderenti di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2020, erogati in favore degli Enti Locali.**

Caratteristiche de mutui

I finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

- stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
- intestati agli enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
- il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
- non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
- devono essere in corso di ammortamento;

- non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

L'operazione

Ad essere sospeso è il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020 e la durata è di 12 mesi.

Al termine del periodo di sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito della Sospensione non può comunque superare i 30 anni.

La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.

Gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.

Il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto. Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste originariamente, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle inizialmente previste. Ai fini della realizzazione della sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni, mentre gli oneri relativi agli atti connessi all'operazione sono a carico degli enti richiedenti.

Procedura

Per aderire all'accordo, le **banche**, dopo aver trasmesso all'ABI il modulo allegato all'accordo, si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione. L'ABI provvederà a pubblicare tempestivamente, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti.

Le domande di sospensione da parte degli enti locali devono pervenire alle banche aderenti entro il **15 maggio 2020**, utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle singole banche, le quali si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse, con l'auspicio che si accelerino le procedure.

Rinvio di un anno della rata capitale dei Mutui Mef

L'articolo 112 del DI 18/2020 reca una misura di alleggerimento degli oneri di restituzione del debito dei comuni, anch'essa limitata però ai soli mutui **di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti da Cdp. I c.d. "Mutui Mef"**.

Nello specifico, la norma consente di rinviare il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate.

L'utilizzo dei risparmi è vincolato agli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Per l'efficacia della norma deve essere ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per "interventi" di parte corrente. La norma non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché alle posizioni debitorie degli enti colpiti da eventi sismici già oggetto di differimento.

DI 18/2020

Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

- 1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.*
- 2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.*
- 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.*
- 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

Rinegoziazione dei mutui Cassa cdp

Nuova rinegoziazione dei Mutui CDP con risparmi di rata capitale di 1,4 miliardi per l'anno 2020. I benefici derivano dalla operazione di rinegoziazione dei mutui approvata dalla Cassa Depositi e prestiti, che coinvolgerà 7200 enti e 34 miliardi di euro di debito residuo.

Nello specifico gli enti potranno rinegoziare i prestiti con capitale residuo non inferiore a 10 mila, anche quelli con scadenza ravvicinata, nonché i mutui degli enti in pre-dissesto e quelli degli enti in dissesto (se hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato).

Per la rata di giugno, posticipata al 31 luglio, viene sospeso il pagamento della quota capitale e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano di ammortamento vigente. La quota capitale della rata di dicembre sarà corrisposta nella misura dello 0,25% del debito residuo 2020, e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano post rinegoziazione, la cui scadenza minima è prevista per il 2043. I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione.

Inoltre, saranno ridotte le rate future per l'allungamento della durata di molti dei mutui esistenti.

Come noto, tali economie fino al 2023 potranno essere utilizzate senza vincoli di destinazione anche per la parte corrente e quindi aiuteranno a fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

L'iniziativa va ad aggiungersi a quella già varata nelle scorse settimane, relativa alla sospensione delle rate dei mutui dei comuni ricompresi nell'iniziale zona rossa delle regioni Lombardia e Veneto.